



COMUNE DI CONTURSI TERME

Prot. n. 7091 del 18/08/2022

ORDINANZA N. 40/2022

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ACCESSO E DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'AREA GIOCO E FITNESS IN PIAZZA SALVATORE MASTROLIA E DEL PARCO GIOCHI IN LOCALITÀ MADONNELLA.

IL SINDACO

Premesso che:

- sul territorio comunale, sono presenti aree gioco e fitness destinate all'intrattenimento ludico/ricreativo dei bambini e degli sportivi;
- le aree gioco e fitness sono indispensabili sia per la socializzazione che per l'integrazione degli utenti utilizzatori;
- il Comune di Contursi Terme non è dotato di un regolamento per la disciplina delle aree gioco e delle aree fitness allestite con strutture e attrezzature pubbliche;
- è intenzione di questa Amministrazione favorire l'utilizzo delle attrezzature e strutture pubbliche di svago a ciò destinate;

Considerato che:

- le attrezzature ludiche, per la sicurezza e l'incolumità degli utilizzatori, nonché per la loro durabilità, sono omologate per fasce di età e per specifiche modalità di utilizzo;
- la nuova area gioco e fitness realizzata in Piazza Salvatore Mastrolia va tutelata rispetto al rischio di utilizzo improprio delle attrezzature e di atti di vandalismo tesi a danneggiare le attrezzature;
- spesso nelle aree gioco si verifica un uso improprio delle attrezzature, che provoca una rapida usura o rottura delle stesse, costringendo l'Amministrazione Comunale a farsi carico di onerosi e frequenti interventi di riparazione o sostituzione;
- l'utilizzo improprio, oltre che determinare danni, è anche causa di pericolo per l'incolumità pubblica dei frequentatori;

Ritenuto:

- per le motivazioni sopra espresse, di dover garantire l'utilizzo corretto delle attrezzature ludiche e sportive presenti nelle aree gioco e fitness comunali, al fine di prevenirne l'uso improprio;

RICHIAMATI:

- il comma 4 dell'art. 50 del T.U. dell'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;



COMUNE DI CONTURSI TERME

RAVVISATA la necessità di adottare misure per assicurare la corretta fruizione delle aree gioco e fitness sul territorio comunale

ORDINA

A decorrere dalla data della presente ordinanza:

- 1) l'utilizzo delle aree gioco e fitness in Piazza Salvatore Mastrolia e del Parco giochi in Località Madonnella è consentito esclusivamente nei seguenti orari:

Dal 1° SETTEMBRE al 31 MAGGIO

Mattina dalle ore 08:00 alle ore 13:00 **Pomeriggio** dalle ore 14:00 alle ore 21:00

Dal 1° GIUGNO al 31 AGOSTO

Mattina dalle ore 08:00 alle ore 13:00 **Pomeriggio** dalle ore 14:00 alle ore 23:00

- 2) che gli utilizzatori delle aree gioco e fitness in Piazza Salvatore Mastrolia e del Parco giochi in Località Madonnella tengano un comportamento improntato al rispetto, alla salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità dei bambini e degli sportivi che lo frequentano, all'integrità dell'arredo, delle strutture e delle attrezzature ivi installate, nonché al decoro dell'intera area. Chiunque arrecherà danni sarà tenuto al risarcimento degli stessi;
- 3) che tutte le attrezzature ludiche presenti all'interno delle aree gioco siano utilizzate, esclusivamente, da bambini la cui età sia compresa nella fascia indicata nel cartello divulgativo prossimo ad ogni area giochi e comunque di età non superiore a 13 (tredici) anni;
- 4) che il libero uso dei giochi da parte dei bambini, sia posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li accompagnano, le quali dovranno evitare l'uso improprio delle attrezzature, nonché comportamenti tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni (suoni, rumori, schiamazzi);
- 5) che tutte le attrezzature sportive presenti all'interno dell'area fitness in Piazza Salvatore Mastrolia siano utilizzate nello scrupoloso rispetto delle istruzioni fornite nelle indicazioni riportate sulle attrezzature stesse e sulla cartellonistica informativa;
- 6) che non è consentito ingresso con oggetti o indumenti che possano recare danno a se stessi, ad altri, alla pavimentazione o alle strutture/attrezzature presenti;
- 7) che nelle aree gioco e fitness di Piazza Salvatore Mastrolia e Località Madonnella è vietato l'accesso:
 - a. ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
 - b. ai veicoli di ogni genere e tipo ad esclusione di biciclette, monopattini o simili e dei mezzi autorizzati dal Comune di Contursi Terme per la manutenzione dell'area;
- 8) che all'interno delle aree gioco e fitness di Piazza Salvatore Mastrolia e Località Madonnella è altresì vietato:
 - a. fumare e bere bevande alcoliche;
 - b. soddisfare bisogni fisiologici;



COMUNE DI CONTURSI TERME

- c. abbandonare cartacce, resti di cibo o rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
- d. sdraiarsi o sedersi scompostamente sulle panchine, saltarci sopra o fare uso comunque non conforme alla loro destinazione;
- e. calpestare le aiuole, arrampicarsi su alberi o pali segnaletici e di illuminazione;
- f. imbrattare o recare danni alle strutture, al verde e ad ogni altra opera collocata all'interno dell'area;
- g. utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- h. campeggiare e/o pernottare;

DISPONE

- L'installazione di opportuna segnaletica in tutte le aree gioco per informare la cittadinanza sui divieti e sulle disposizioni adottate con il presente provvedimento;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line, nell'apposita sezione, e sul sito istituzionale dell'Ente;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa, per opportuna conoscenza, e competenza specifica:
 - Al Sig. Prefetto di Salerno;
 - Alle Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia Municipale);
 - Agli Uffici competenti del Comune di Contursi Terme.

AVVERTE

- che in tutti i casi di infrazione della presente Ordinanza, l'autore della violazione o la persona per esso responsabile è obbligata al pagamento della sanzione amministrativa prevista e al risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio naturale e alle attrezzature presenti;
- per quanto non diversamente normato dalla Legge, per le violazioni alla presente Ordinanza viene applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- che la vigilanza relativa all'ottemperanza ed all'applicazione del presente regolamento è affidata alle forze dell'ordine;
- che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti la TAR entro il termine di gg 60 (sessanta) dalla notificazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica nel termine di gg 120 (centoventi) dalla data di notifica;
- che, a norma dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e dell'art. 04 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), il Responsabile del Procedimento è il Rag. Cosimo Marmora – Responsabile del Settore Patrimonio del Comune di Contursi Terme, presso la Casa Comunale in Piazza Garibaldi, 1.

IL SINDACO

Prof. Antonio BRISCIONE

